



Sandra de Franchis
NOTAIO

REPERTORIO N.21144

RACCOLTA N.10361

ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della

PERVOICE S.P.A. con Socio Unico

nella

ALMAWAVE S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese di settem-
bre.

21 settembre 2023

In Roma, Via di Casal Boccone n.188/190, presso la sede della
Almawave S.p.A.

Avanti a me Dott.ssa Sandra DE FRANCHIS, Notaio in Roma con
studio in Via Barberini n.50, iscritta al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- la dott.ssa Sabrina Nobili, nata a Roma il 21 maggio 1963,
domiciliata in Roma, presso la sede della società ove oltre,
la quale interviene al presente atto nella sua qualità di
procuratrice speciale della

"ALMAWAVE S.P.A."

con sede legale in Roma (RM), Via di Casal Boccone n.
188/190, capitale sociale deliberato per euro 304.316,42,
sottoscritto e versato per euro 296.893,95 suddiviso in nume-
ro 29.689.395 azioni ordinarie prive di valore nominale,

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 4
Il 21 settembre 2023
al n. 30643 serie 1T
esatti Euro 356,00

	iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di	
	iscrizione, codice fiscale e partita IVA 05481840964, numero	
	REA presso la Camera di Commercio di Roma: RM - 1151239, di	
	nazionalità italiana, oltre indicata anche "Società Incorpo-	
	rante", in forza di procura speciale ricevuta in data 15 set-	
	tembre 2023 da me Notaio, rep.n.21095, che in originale si	
	allega al presente atto sotto la lettera "A", conferita dalla	
	dott.ssa Valeria SANDEI, nata a Venezia il 13 giugno 1976,	
	quale Amministratrice Delegata della Società, in forza dei	
	poteri spettantile per la carica ed in esecuzione della deli-	
	bera di fusione per incorporazione adottata dal Consiglio di	
	Amministrazione della Società in data 8 giugno 2023, il cui	
	verbale è stato da me Notaio ricevuto in pari data, reperto-	
	rio n.20641/10106, registrato all'Agenzia delle Entrate di	
	Roma 4 in data 14 giugno 2023 al n. 20117, serie 1T;	
	- il dott. Raniero Romagnoli, nato a Roma il 23 gennaio 1971,	
	domiciliato in Roma, presso la sede della società ove oltre,	
	il quale interviene al presente atto nella sua qualità di e	
	Vice Presidente e procuratore speciale della	
	"PERVOICE S.p.A."	
	società per azioni con socio unico, avente sede legale in	
	Trento, via alla Cascata n.56/c, capitale Sociale euro	
	670.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Re-	
	gistro Imprese di Trento: 02019100227, numero REA presso la	
	Camera di Commercio di Trento: TN - 194584, di nazionalità	

	italiana, oltre indicata anche "Società Incorporata", in for-	
	za di procura speciale ricevuta in data 15 settembre 2023 da	
	me Notaio, rep.n.21096 che in originale si allega al presente	
	atto sotto la lettera "B", conferita dalla dott.ssa Valeria	
	SANDEI, nata a Venezia il 13 giugno 1976, quale Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione della Società, in forza dei	
	poteri spettantile per la carica ed in esecuzione della deli-	
	bera assembleare di fusione per incorporazione adottata in	
	data 8 giugno 2023, il cui verbale è stato da me Notaio rice-	
	vuto in pari data repertorio n. 20640/10105, registrato	
	all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 14 giugno 2023 al	
	n. 20124, serie 1T.	
	Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e	
	poteri di firma io Notaio sono certa, mi chiedono di ricevere	
	il presente atto al quale premettono:	
	- che il Progetto di fusione avente ad oggetto l'incorpora-	
	zione di Pervoice S.p.A. con socio unico in Almawave S.p.A.:	
	è stato approvato in data 5 maggio 2023 dagli organi ammini-	
	strativi di entrambe le società partecipanti alla fusione;	
	è stato iscritto nel fascicolo della Società Incorporata nel	
	Registro delle Imprese di Trento in data 16 maggio 2023;	
	è stato pubblicato nel sito internet della Società Incorpo-	
	rante, con le modalità indicate nell'art. 2501 ter del c.c.,	
	dalla data del 5 maggio 2023;	
	dalla predetta data del 5 maggio 2023 è stato inoltre depo-	

	sitato presso le sedi delle società partecipanti alla fusio-	
	ne, unitamente ai bilanci approvati degli allora ultimi tre	
	esercizi delle società partecipanti alla fusione, nonché alle	
	situazioni patrimoniali di riferimento al 31 dicembre 2022 di	
	entrambe le società, ai sensi e nel rispetto dell'articolo	
	2501-septies del codice civile;	
	- che il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio	
	di Amministrazione della incorporante ALMAWAVE S.p.A. con de-	
	libera dell'8 giugno 2023 verbalizzata da me Notaio in pari	
	data con atto repertorio numero 20641/10106 e dalla assemblea	
	dei soci della incorporanda PERVOICE S.p.A. con socio unico	
	con delibera dell'8 giugno 2023 verbalizzata da me Notaio in	
	pari data con atto repertorio numero 20640/10105;	
	- che nel predetto verbale assembleare si è dato atto della	
	rinuncia ai termini previsti dagli articoli 2501 ter ultimo	
	comma e 2501 septies, primo comma;	
	- che dette delibere sono state iscritte rispettivamente	
	presso il Registro delle Imprese di Roma in data 19 giugno	
	2023 per la Società Incorporante (protocollo numero 281078) e	
	presso il Registro delle Imprese di Trento in data 16 giugno	
	2023 per la Società Incorporata (protocollo numero 30196);	
	- che si sono verificate le condizioni richieste dall'artico-	
	lo 2503 del codice civile non risultando essere pervenuta	
	presso la Società Incorporante e presso la Società Incorporea,	
	nei sessanta giorni successivi alla data di iscrizione	

	delle delibere di fusione (oltre il periodo di sospensione	
	feriale), alcuna opposizione di creditori avverso le delibe-	
	razioni stesse, come attestano il dott. Romagnoli in rappre-	
	sentanza della Società Incorporata e la dott.ssa Nobili, in	
	rappresentanza della Società Incorporante, consapevoli delle	
	responsabilità penali previste ex art.76 del DPR 445/2000 in	
	caso di falsa e mendace dichiarazione resa a sensi degli	
	artt.46 e 47 del medesimo decreto;	
	- che, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, le	
	società ALMAWAVE S.p.A. e PERVOICE S.p.A. con socio unico	
	possono e vogliono procedere all'atto di fusione.	
	Ciò premesso,	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	ARTICOLO 1	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del pre-	
	sente atto.	
	ARTICOLO 2	
	Le Società ALMAWAVE S.p.A. e PERVOICE S.p.A. con socio unico,	
	come sopra rappresentate, si fondono mediante incorporazione	
	della società PERVOICE S.p.A. con socio unico nella società	
	ALMAWAVE S.p.A. in esecuzione delle rispettive delibere di	
	fusione dell'8 giugno 2023, debitamente iscritte.	
	Poiché il capitale sociale della Società Incorporata è inte-	
	ramente detenuto dalla Società Incorporante, la fusione viene	
	attuata senza concambio; viene annullato il capitale sociale	

	della Società Incorporata senza aumento del capitale sociale	
	della Società Incorporante; inoltre alla fusione non si ap-	
	plicano le disposizioni di cui all'articolo 2501 ter primo	
	comma nn. 3-4-5 del codice civile né quelle di cui agli arti-	
	coli 2501 quinquies e 2501 sexies del codice civile e non	
	vengono apportate modifiche allo statuto della Società Incor-	
	porante, precisando che, come peraltro risultante nei predet-	
	ti verbali, l'attuale capitale sociale della Almax S.p.A.	
	è variato rispetto a quello riportato nel progetto di fusio-	
	ne, in esecuzione della delibera adottata dalla Società In-	
	corporante in data 24 maggio 2023, il cui verbale è stato da	
	me Notaio verbalizzato in pari data rep.n.20556/10058, regi-	
	strato a Roma 4 il 1° giugno 2023 al n.18601 serie 1T.	
	La fusione viene attuata sulla base delle situazioni patrimo-	
	niali al 31 dicembre 2022 di entrambe le società, approvate	
	con netto patrimoniale positivo, in continuità dei valori	
	contabili.	
	ARTICOLO 3	
	La fusione avrà efficacia dalle ore 23,59 del 30 settembre	
	2023, ovvero, qualora tale data sia antecedente all'ultima	
	delle iscrizioni dell'atto di fusione nei Registri delle Im-	
	prese di Trento e di Roma, dalle ore 23,59 dell'ultimo giorno	
	del mese in cui verrà eseguita tale ultima iscrizione; le	
	operazioni effettuate dalla Società Incorporata saranno impu-	
	tate al bilancio della Società Incorporante a far data dal	

	primo gennaio 2023; ai fini contabili e fiscali gli effetti	
	decorreranno dalla medesima data.	
	ARTICOLO 4	
	Con l'efficacia della fusione, la Società ALMAWAVE S.p.A. su-	
	bentra di pieno diritto in tutto il patrimonio, i rapporti e	
	le situazioni attive e passive in capo alla società incorpo-	
	rata PERVOICE S.p.A. con socio unico, e quindi in tutte le	
	ragioni, le azioni, i diritti, gli obblighi, gli impegni e le	
	passività di qualunque natura di essa Società Incorporata.	
	ARTICOLO 5	
	Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato, resta	
	sin d'ora autorizzato, senza bisogno di ulteriori atti o con-	
	sensi e con pieno definitivo esonero da ogni responsabilità,	
	a trasferire ed intestare alla Società Incorporante tutti gli	
	atti, documenti, licenze, depositi cauzionali e non, polizze,	
	contratti, conti attivi e passivi che alla data di efficacia	
	della fusione saranno intestati o intitolati alla Società In-	
	corporata.	
	ARTICOLO 6	
	Con l'attuazione della fusione cesseranno di pieno diritto	
	tutte le cariche sociali conferite nella Società Incorporata	
	e tutte le procure rilasciate in nome della stessa.	
	ARTICOLO 7	
	Il costituito rappresentante della Società Incorporata auto-	
	rizza irrevocabilmente la Società Incorporante a compiere, in	

	qualsiasi momento successivo alla efficacia della fusione,	
	ogni atto, pratica o formalità necessaria od opportuna allo	
	scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale	
	piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività	
	patrimoniale della Società Incorporata e di subentrare di	
	pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di	
	quest'ultima.	
	ARTICOLO 8	
	Con l'efficacia della fusione e quindi con la cancellazione	
	della società PERVOICE S.p.A. con socio unico dal Registro	
	delle Imprese, nei locali costituenti la sede di quest'ultima	
	non verrà costituita alcuna unità locale.	
	ARTICOLO 9	
	Ai fini della pubblicità (esecuzione di trascrizioni e voltu-	
	re derivanti dalla fusione), il rappresentante della Società	
	Incorporata dichiara che la Società Incorporata:	
	- non è titolari di diritti reali di godimento su beni immo-	
	bili;	
	- è titolare dei seguenti marchi:	
	MARCHIO CLASSI AMBITO GEOGRAFICO DEPOSITO SCADENZA	
	Pervoice 9,35,42 Comunità Europea 27/09/2017 27/09/2027	
	denominativo	
	Audioma 9,42 Comunità Europea 25/07/2017 25/07/2027	
	denominativo	
	Flyscribe 9,42 Comunità Europea 25/07/2017 25/07/2027	

	denominativo	
	Verbamatic 9,42 Comunità Europea 25/07/2017 25/07/2027	
	denominativo;	
	- è titolare della partecipazione di euro 4000 pari al 20%	
	del capitale sociale della TVeyes Language Technology S.r.l.,	
	con sede legale in Trento, via alla Cascata n.56/C, P.IVA,	
	C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di	
	Trento 02329170225;	
	- è proprietaria di software, tra i quali, a titolo esempli-	
	ficativo e non esaustivo, i seguenti:	
	- Audioma® server di trascrizione e traduzione e compo-	
	nenti specializzate:	
	IVR - Interactive Voice Response	
	Denoising	
	Diarization	
	SLI - Spoken Language Identification	
	- Applicazione di gestione dell'interfaccia di revisione	
	PSW (Pervoice Subtitling WorkSatation) per la revisione e	
	pubblicazione dei sottotitoli in tempo reale	
	- Componenti e moduli Verbamatic ® in particolare Verba-	
	matic® Steno e VDA - Verbamatic® Digital Archive	
	- FlyScribe® - App Web per la Trarscrizione in lingua,	
	Traduzione, sottotitolazione automatica e Workflow di revi-	
	sione professionale.	
	- è titolare dei seguenti domini:	

	audioma.it	
	flyscribe.it	
	pervoice.com	
	pervoice.it	
	verbamatic.com	
	verbamatic.it	
	wikivoice.it.	
	ARTICOLO 10	
	È fatta salva la possibilità, per il tempo successivo alla	
	data di efficacia della fusione, che il legale rappresentante	
	e l'Amministratore Delegato della Società Incorporante, di-	
	sgiuntamente tra loro e anche a mezzo di speciali procurato-	
	ri, pongano in essere, anche al fine di trascrizioni e voltu-	
	re, atti ricognitivi, integrativi o rettificativi.	
	ARTICOLO 11	
	Si allega al presente atto sotto la lettera "C" copia del	
	progetto di fusione.	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della	
	Società Incorporante.	
	Ai fini della iscrizione dell'atto al repertorio, con riferi-	
	mento alla situazione patrimoniale di riferimento si dichiara	
	che capitale e riserve della incorporata ammontano ad Euro	
	5.081.481,12 (cinquemilioniottantunomilaquattrocentoottantuno	
	virgola dodici).	
	Richiesta, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, datti-	

loscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno

su dieci intere pagine e parte della undicesima di tre fogli,

è stato da me letto ai Componenti i quali, esonerandomi dalla

lettura degli allegati, lo riconoscono conforme alla loro vo-

lontà e lo approvano, con me sottoscrivendolo alle ore indici

e minuti ventidue.

Firmato: NOBILI Sabrina

Firmato: ROMAGNOLI Raniero

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)

ALLEGATO "A"
al mio atto 10361 racc.

REPERTORIO N. 21095

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno quindici del mese di set-
tembre _____

15 settembre 2023

In Roma, nel mio studio in Via Barberini n.50. _____

Avanti a me Dott.ssa Sandra DE FRANCHIS, Notaio in Roma,
iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, _____

è presente la: _____

dott.ssa Valeria SANDEI, nata a Venezia il 13 giugno 1976 e
domiciliata per la carica in Roma, ove oltre, nella sua qua-
lità di Amministratrice Delegata della società _____

"ALMAWAVE S.P.A." _____

con sede legale in Roma (RM), Via di Casal Boccone n.
188/190, capitale sociale deliberato per euro 304.316,42,
sottoscritto e versato per euro 296.893,95 suddiviso in nume-
ro 29.689.395 azioni ordinarie prive di valore nominale,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di
iscrizione, codice fiscale e partita IVA 05481840964, numero
REA presso la Camera di Commercio di Roma RM - 1151239, di
nazionalità italiana (in appresso anche "ALMAWAVE" o "Società
"), in forza dei poteri a lei spettanti per la carica ed in
esecuzione altresì della delibera di fusione per incorpora-

REPUBBLICA ITALIANA



zione adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società

in data 8 giugno 2023, il cui verbale è stato da me Notaio

ricevuto in pari data, repertorio n. 20641/10106, registrato

all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 14 giugno 2023

al n. 20117, serie 1T. _____

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e

potere di firma io Notaio sono certa, con il presente atto

_____ nomina _____

e costituisce suoi procuratori speciali i signori: _____

- Dott. Antonio Amati, nato a Roma il 6 febbraio 1958; _____

- Dott. Antonio Dibitonto, nato a Roma il 13 dicembre 1963,

- Dott.ssa Sabrina Nobili, nata a Roma il 21 maggio 1963;

tutti domiciliati presso la sede della Società, affinché cia-

scuno di essi, agendo da solo e con firma singola, in sua

vece nella detta qualità e quindi in rappresentanza della

"ALMAWAVE", possa stipulare l'atto di fusione mediante incor-

porazione nella società "ALMAWAVE S.P.A." della "PERVOICE

S.p.A." società per azioni con socio unico, avente sede lega-

le in Trento, via alla Cascata n.56/c, capitale Sociale Euro

670.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Re-

gistro Imprese di Trento: 02019100227, R.E.A. di Trento:

194584, di nazionalità italiana, ai termini ed alle condizio-

ni di cui alla delibera sopracitata. _____

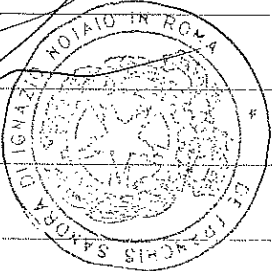
Pertanto ciascun procuratore potrà: _____

- intervenire all'atto notarile e sottoscriverlo; _____

- dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che non c'è stata opposizione da parte di alcun creditore delle società coinvolte nell'operazione, ai sensi dell'art. 2503 cod. civ.;
 - stabilire la data di efficacia della fusione sia ai fini civilistici che contabili e fiscali;
 - dichiarare i beni immobili, beni mobili registrati, marchi, brevetti e/o partecipazioni sociali dei quali è titolare la Società incorporata;
 - fare insomma tutto quanto si renda necessario per il completamento dell'operazione in oggetto;
- il tutto con promessa di rato e valido, da esaurirsi in un unico atto e contesto e manlevando i procuratori da ogni responsabilità al riguardo.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia su due intere pagine e parte della terza di un foglio, ho letto alla Comparsa, la quale, da me interpellata, lo riconosce conforme alla sua volontà e lo approva.

Valerio Sanokki
Salvo



REPERTORIO N. 21096

ALLEGATO "B"
al mio atto 10361 racc.

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno quindici del mese di settembre

15 settembre 2023

In Roma, nel mio studio in Via Barberini n.50.

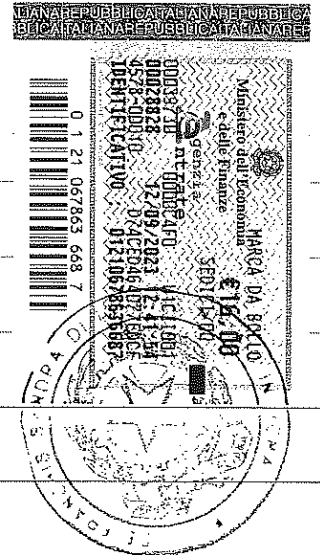
Avanti a me Dott.ssa Sandra de Franchis, Notaio in Roma,
iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

è presente:

la dott.ssa Valeria Sandei, nata a Venezia il 13 giugno 1976
e domiciliata per la carica in Trento, ove oltre, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società

"PERVOICE S.p.A."

società per azioni con socio unico, avente sede legale in
Trento, via alla Cascata n.56/c, capitale Sociale Euro
670.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Re-
gistro Imprese di Trento: 02019100227, R.E.A. di Trento:
194584 (in appresso anche "Pervoice" o "Società"), in forza
dei poteri a lei spettanti per la carica ed in esecuzione al-
tresi della delibera assembleare di fusione per incorporazio-
ne adottata in data 8 giugno 2023, il cui verbale è stato da
me Notaio ricevuto in pari data repertorio n. 20640/10105,



registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 14
giugno 2023 al n. 20124, serie 1T.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e
potere di firma io Notaio sono certa, con il presente atto
nomina

e costituisce suoi procuratori speciali i signori:

- Dott. Antonio Dibitonto, nato a Roma il 13 dicembre 1963;

- Dott.ssa Sabrina Nobili, nata a Roma il 21 maggio 1963;

- Dott. Raniero Romagnoli, nato a Roma il 23 gennaio 1971,

tutti domiciliati, ai fini del presente atto, in Roma, Via di

Casal Boccone n.188/190, affinché ciascuno di essi, agendo da

solo e con firma singola, in sua vece nella detta qualità e

quindi in rappresentanza della Società Pervoice, possa stipu-

lare l'atto di fusione mediante incorporazione nella società

"ALMAWAVE S.P.A.", con sede legale in Roma (RM), Via di Casal

Boccone n. 188/190, capitale sociale deliberato per euro

304.316,42, sottoscritto e versato per euro 296.893,95 suddi-

viso in numero 29.689.395 azioni ordinarie prive di valore

nominale, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma,

numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA

05481840964, numero REA presso la Camera di Commercio di Roma

RM - 1151239, di nazionalità italiana, ai termini ed alle

condizioni di cui alla delibera sopracitata, della "PERVOICE

S.p.A."

Pertanto quello dei nominati procuratori che utilizzerà la

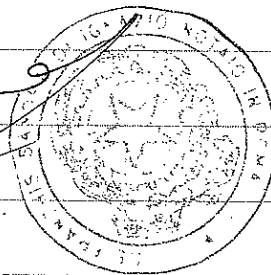
presente procura potrà: _____

- intervenire all'atto notarile e sottoscriverlo; _____
 - dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 che non c'è stata opposizione da parte di alcun creditore delle società coinvolte nell'operazione, ai sensi dell'art. 2503 cod. civ.;
 - stabilire la data di efficacia della fusione sia ai fini civilistici che contabili e fiscali; _____
 - dichiarare i beni immobili, beni mobili registrati, marchi, brevetti e/o partecipazioni sociali o altri beni e diritti dei quali è titolare la Società conferente procura; _____
 - fare insomma tutto quanto si renda necessario per il completamento dell'operazione in oggetto; _____
- il tutto con promessa di rato e valido, da esaurirsi in un unico atto e contesto e manlevando i procuratori da ogni responsabilità al riguardo. _____

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia su due intere pagine e parte della terza di un foglio, ho letto alla Comparente, la quale, da me interpellata, lo riconosce conforme alla sua volontà e lo approva. _____

Valerio Sansoni

San Lorenzo





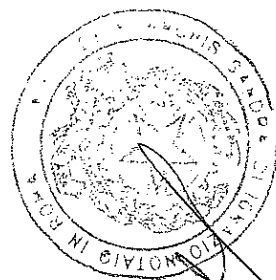
ALLEGATO "C"
al mio atto 10361 racc.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

PERVOICE S.p.A.

in

ALMAWAVE S.p.A.



Barbieri

Barbieri

Redatto ed approvato dagli Organi Amministrativi delle due società partecipanti alla fusione in data 5 maggio 2023

ALMAWAVE S.p.A.

Sede legale in via di Casal Boccone, n. 188/190 – 00137 Roma

Capitale Sociale: Euro 293.381,95 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 05481840964

R.E.A. di Roma: 1151239

PERVOICE S.p.A.

Sede legale in via Alla Cascata 56/c – 38123 Trento

Capitale Sociale: Euro 670.000,00 i.v.

Società con Azionista Unico

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento: 02019100227

R.E.A. di Trento: 194584

* * *

PROGETTO DI FUSIONE

Redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice civile

1. Società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 1, c.c.)

Società Incorporante

ALMAWAVE S.p.A.

Sede legale: via di Casal Boccone, n. 188/190 – 00137 Roma

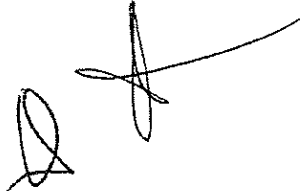
Capitale Sociale: Euro 293.381,95, interamente versato, diviso in n. 29.338.195 azioni ordinarie, senza valore nominale, quotate sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 05481840964 (nel seguito anche "Società Incorporante" o "Incorporante").

Società Incorporata

PERVOICE S.p.A.

Società con Unico Azionista

Sede legale: via Alla Cascata 56/c – 38123 Trento





Capitale Sociale: Euro 670.000,00, interamente versato, diviso in n. 670.000 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento: 02019100227 (nel seguito anche "Società Incorporata" o "Incorporata").

Modalità della fusione

Poiché la Società Incorporante detiene l'intero capitale sociale della Società Incorporata, la fusione sarà realizzata applicando la procedura di cui all'art. 2505 del Codice civile ("*Incorporazione di società interamente possedute.*") e, pertanto, non saranno predisposte:

- la Relazione degli Organi Amministrativi di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice civile;
- la Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-*sexies* del Codice civile.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del Codice civile, nonché dall'art. 28 dello Statuto sociale della Società Incorporante, la fusione sarà decisa, con deliberazioni risultanti da atto pubblico:

- dall'Organo Amministrativo di Almawave S.p.A., fatto salvo il diritto degli Azionisti che rappresentino almeno il 5% del relativo capitale sociale di chiedere - con domanda indirizzata alla medesima Società Incorporante, entro otto giorni dalla pubblicazione del presente Progetto di fusione nel sito Internet di quest'ultima - che la decisione in ordine all'approvazione della fusione sia adottata dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società Incorporante;
- dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Pervoice S.p.A..

La fusione verrà eseguita sulla base dei bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 2501-*quater*, secondo comma, del Codice civile.

Statuto della Società Incorporante all'esito della fusione (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 2, c.c.)

Lo Statuto vigente alla data odierna della Società Incorporante, qui allegato sub I, non subirà modificazioni per effetto dell'operazione di fusione di cui al presente Progetto di fusione; in particolare, si evidenzia che l'oggetto sociale della Società Incorporante già ricomprende l'area di attività della Società Incorporata.

Rapporto di cambio delle azioni, modalità di assegnazione delle quote, data di decorrenza della partecipazione agli utili (art. 2501-*ter*, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.c.)

Tenuto conto di quanto precisato nel primo paragrafo della sezione "Modalità della fusione", non si applicano le disposizioni del Codice civile di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, numeri 3), 4) e 5) (rispettivamente: disciplina del rapporto di cambio nonché eventuale conguaglio in denaro, modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante e data dalla quale tali azioni partecipano agli utili).

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A long, flowing signature starting from the top stamp.
- The name "Rovero" written vertically.
- The name "Bianchi" written vertically.

Handwritten initials or signature at the bottom left.



Data di decorrenza degli effetti della fusione (artt. 2504-bis e 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c.)

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, Codice civile, dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice civile ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Società Incorporata.

Ai soli fini contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-ter, primo comma, n. 7, c.c.)

Non esistono particolari categorie di Azionisti o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia riservato un trattamento particolare o privilegiato.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 8, c.c.)

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli Amministratori delle società partecipanti alla fusione in conseguenza dell'operazione di fusione medesima.

Motivazione dell'operazione di fusione

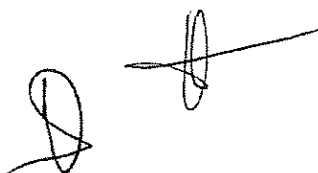
L'operazione di fusione per incorporazione di cui al presente Progetto di fusione comporterà la concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività svolte dalla Società Incorporata, consentendo sia la realizzazione di maggiori sinergie all'interno del Gruppo Almawave, attraverso la razionalizzazione della *governance* e delle strutture operative, commerciali e finanziarie delle società partecipanti alla fusione sia la riduzione di costi operativi e gestionali derivante dall'eliminazione di duplicazioni di attività societarie ed amministrative.

Riflessi tributari dell'operazione di fusione

L'operazione di fusione per incorporazione illustrata nel presente Progetto di fusione è neutrale ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 172 del TUIR (D.P.R. 917/86). Essa, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro soci, è esclusa dal campo di applicazione dell'I.V.A. ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

* * *

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con Parti Correlate (nel seguito anche "Regolamento OPC") nonché della "Procedura per le





Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante in data 4 marzo 2021 e aggiornata nella riunione consiliare del 30 giugno 2022 (nel seguito anche "Procedura OPC"), la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre Parti Correlate della società medesima (come definiti nella Procedura OPC), rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento OPC, non si applicano le disposizioni di cui alla Procedura OPC.

Ai sensi dell'art. 2501-*septies*, il presente Progetto di fusione, corredato dei relativi allegati, come approvato dagli Organi Amministrativi di Almawave S.p.A. e di Pervoice S.p.A., sarà depositato in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, pubblicato sul sito Internet della Società Incorporante e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ove ha sede la Società Incorporata durante i trenta giorni che precedono l'adozione delle deliberazioni in ordine alla sua approvazione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni e aggiornamenti del presente Progetto di fusione nei limiti previsti dall'art. 2502, comma 2, del Codice civile e quelle eventualmente richieste dai Registri delle Imprese competenti ai fini degli adempimenti camerali.

Allegati

1. Statuto Sociale Almawave S.p.A.
2. Situazione patrimoniale Almawave S.p.A. al 31 dicembre 2022 (bilancio d'esercizio 2022);
3. Situazione patrimoniale Pervoice S.p.A. al 31 dicembre 2022 (bilancio d'esercizio 2022).

Roma/Trento, 5 maggio 2023

ALMAWAVE S.P.A.
(Il Legale Rappresentante)
Marco TRIPI

PERVOICE S.P.A.
(Il Legale Rappresentante)
Valeria SANDEI

Delinelli
Pervoice
Buogno





Sandra de Franchis
NOTAIO

Allegato "A" alla Raccolta n. 8926

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: **Almawave**
S.p.A.

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

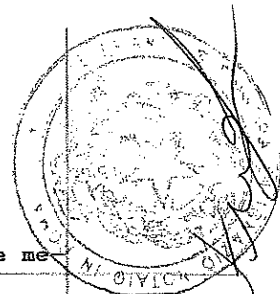
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente, la progettazione, lo sviluppo, la commercializzazione, il noleggio, anche a mezzo di concessione a titolo oneroso del diritto all'uso, di innovativi sistemi

[Handwritten signature]



software inerenti l'Applicazione delle tecnologie e delle metodologie di Analisi del Linguaggio su diverse fonti multimediali, e, più in generale, di Intelligenza Artificiale nell'ambito della Data Analytics & Information Governance, della gestione della User Experience, dell'Automazione dei processi aziendali e dell'Automazione dell'interazione uomo-macchina, in diversi casi d'uso, per il mercato Privato e Pubblico;

- l'erogazione di servizi innovativi per l'analisi, la progettazione, lo sviluppo e la re-ingegnerizzazione del patrimonio informativo di terzi, in ambito Big Data, Open Data, Data Integration, Data Virtualization, Data Analytics & Data Governance e Decision Support System, con particolare riferimento alle tecnologie emergenti nel campo dell'intelligenza artificiale, applicate a "casi d'uso" di interesse industriale e/o di utilità pubblica e sociale;

- l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e la commercializzazione, sotto qualsiasi forma, in proprio o avvalendosi dell'ausilio di terzi o mediante acquisizione da terzi di prodotti, tecnologie e servizi di sistemi hardware, programmi, sistemi integrati per il controllo, l'elaborazione e la gestione elettronica dei dati, sistemi di telecomunicazione, sistemi informativi, soluzioni e applicazioni software, ivi incluse le collegate attività di installazione, gestione ed elaborazione per conto terzi (ou-

Severino

Lauro

Perino

Dirolle

2

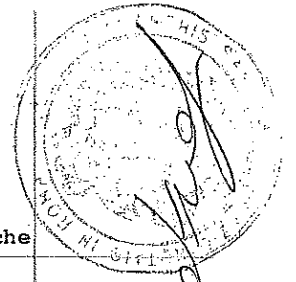
tsourcing);

- l'analisi, la progettazione, la produzione e la commercializzazione di apparecchiature e sistemi di telecomunicazione, telematica e trasmissione delle informazioni, affini e relativi accessori;

- la gestione di centri servizi dedicati al trattamento delle informazioni di utenza tramite le reti di telecomunicazioni (fisse e mobili) e televisive (pubbliche e private) in tutte le loro tecnologie;

- l'attività di consulenza IT per lo sviluppo di strategie informatiche, architetture tecnologiche e modelli di "governance" idonei a supportare il "core business" della clientela, ivi incluse le attività di commercio e approvvigionamento telematico, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti, di integrazione dei sistemi e delle applicazioni aziendali, di realizzazione e sviluppo di applicazioni ad hoc, anche via web (come ad esempio portali, motori di ricerca, assistenti conversazionali, o altri sistemi abilitanti) con relativi hardware e software, e lo svolgimento di attività pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;

- i servizi di consulenza, assistenza e manutenzione nonché la formazione del personale relativamente alle attività sopra elencate.



La Società potrà svolgere, inoltre, le seguenti attività che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- industrializzazione e commercializzazione di tecnologie innovative derivanti dall'attività di ricerca condotta da istituti, organismi ed enti, in accordo e in sinergia con essi;
- partecipazione a iniziative, programmi e progetti, nazionali e internazionali, di incentivazione della ricerca industriale e, più in generale, orientati all'innovazione tecnologica;
- erogazione di corsi di formazione su strumenti e tecnologie innovative;

La Società potrà avvalersi di provvidenze e agevolazioni e di qualsiasi altro sussidio previsto dalle normative nazionali e/o comunitarie.

La Società potrà, altresì, compiere, in via non prevalente ma strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché prestare avalli, fidejussioni e altre garanzie, anche reali, per debiti propri e di terzi, e assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, ivi incluse la partecipazione a patrimoni destinati e l'investimento in finanziamenti destinati, in altre società, enti e imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare rispetto al proprio e/o a quello delle società partecipate.

Sono, comunque, tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

Donato Romano
Donato Romano
Donato Romano

Donato Romano

- l'attività bancaria e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;

- l'attività professionale riservata, nonché ogni attività per la quale sia necessario il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Articolo 4 - Durata

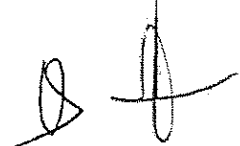
La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

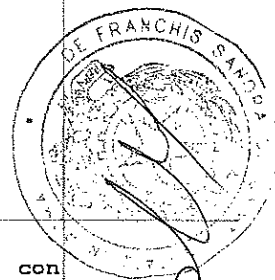
Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 293.381,95 (duecentonovantatremilatrecentottantuno virgolanovantacinque) ed è suddiviso in 29.338.195 (ventinovemilionitrecentotrentottomilacentonovantacinque) Azioni senza indicazione del valore nomi-





nale.

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura o il conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio. Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale. In

Scuderi

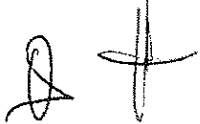
Reisio Tommaso

Chiodelli

S P

data 26 febbraio 2021 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato (subordinatamente al perfezionamento della quotazione su Aim Italia della Società) di aumentare il capitale sociale gratuitamente, in via scindibile, anche in più tranches, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, per un importo massimo nominale pari al 4,5% del capitale sociale della Società così come risultante per effetto del perfezionamento della Quotazione ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, e per quanto occorrer possa anche ai sensi dell'articolo 2443 c.c., anche in più tranches, mediante utilizzo di utili ovvero riserva di utili disponibile, con emissione al massimo di un numero di azioni ordinarie pari al 4,5% del capitale sociale come risultante per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale funzionale alla quotazione su AIM Italia, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del Piano di Stock Grant in esecuzione del piano medesimo.

In data 25 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della società, avvalendosi dei poteri attribuitigli dalla assemblea straordinaria degli Azionisti del 26 febbraio 2021, ha deliberato di procedere, nell'ambito del Piano di Stock Grant 2021-2023, ad una prima tranche dell'aumento gratuito del capitale per un importo nominale di Euro 1.242,00 mediante utilizzazione per pari importo della riserva disponibile denominata "Utili/Perdite a nuovo" con emissione di numero 124.200 azioni ordinarie assegnate ai beneficiari della prima tranche



in esecuzione del predetto Piano di Stock Grant.

Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

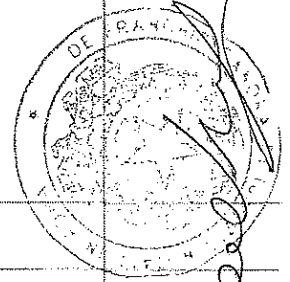
Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello statuto.

Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Articolo 8 - Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di



Donato

Donato

Donato

A

diritti amministrativi, escluso il diritto di voto
nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni

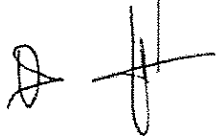
La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società potrà acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è as-



sunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.

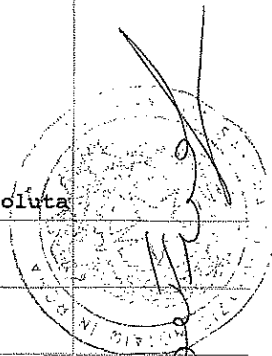
Articolo 11 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione europea. Tale disposizione non sarà applicabile qualora le azioni della società diventino diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2325-bis c.c. e 2437, co. 4, c.c..

Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente articolo 11 il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c. fermo re-



Antonio Tavano

Antonio Tavano

Antonio Tavano

Antonio Tavano

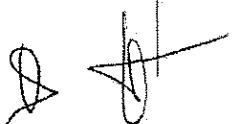
stando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

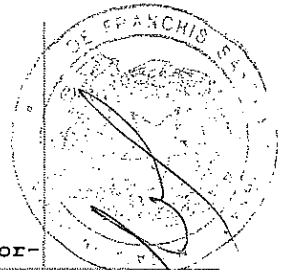
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Resta altresì inteso che in tutte le ipotesi di recesso troveranno applicazione, nella massima misura prevista dalla legge, le previsioni degli articoli 2437-bis e 2437-quater c.c..

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").





Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13 - Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

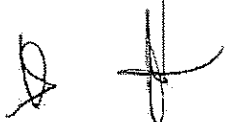
Handwritten signature

Handwritten initials

applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal



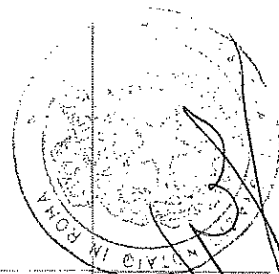
TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14 - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

Il presente Articolo 14 troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su AIM Italia. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione



Revoca

Revoca

Revoca

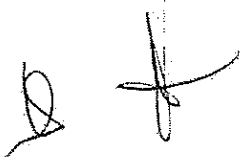
2 f

non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la disciplina sulla trasparenza (la "Disciplina sulla Trasparenza") come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.



Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al pre-
sente articolo, il diritto di voto inerente le Azioni e gli
strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata
omessa è sospeso.

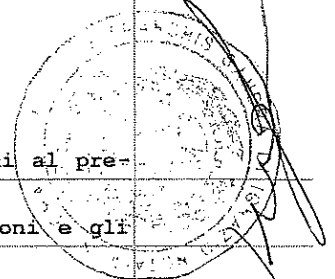
In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione
dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinante della partecipazione di
cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previ-
sioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non
può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini
della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momen-
to agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nel-
la Società.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo
almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dal-
la chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centot-
tanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano parti-
colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della
Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civi-
le.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui
ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in



Benvenuto

Tommaso

Tommaso

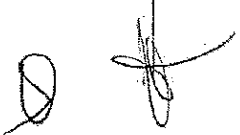
Pinella

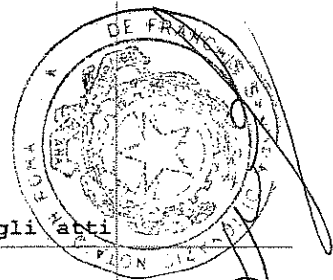
S *A*

altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano a diffusione nazionale.

I Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.





I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

I Soci possono porre domanda sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi

Handwritten signature

Reniero Favaguel

Luca Belli

Handwritten initials

dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia;

- richiesta della revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni della Società, ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 19 - Quorum assembleari

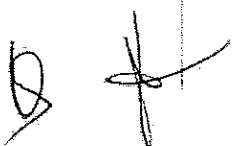
L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Articolo 20 - Intervento in Assemblea e rappresentanza

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati



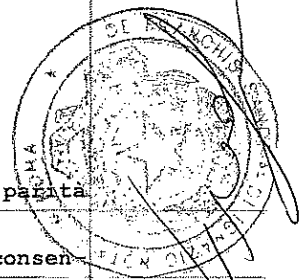
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 21 - Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, la presidenza della riunione è assunta dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei Soci presen-



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

ti; nello stesso modo si procederà alla nomina del Segretario.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno e deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

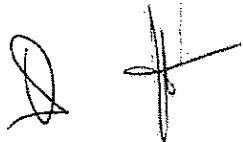
Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario.

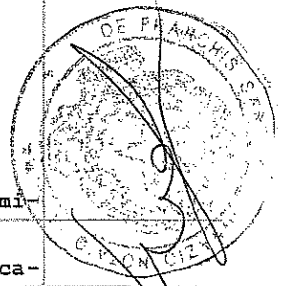
Articolo 22 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri





nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e quelli previsti dalla normativa in materia di partecipazione alle gare pubbliche d'appalto e almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti AIM.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un mede-

San Nicol

Tomogno

Deniceo

Delialla

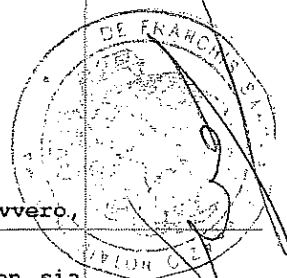
D J

simo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A., ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomi-

na dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero,
qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia
indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo)
giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione.
Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione
dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli
che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula
professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni
con le quali i candidati accettano la candidatura e attesta-
no, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause
di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la
carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'ido-
neità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sen-
si dell'articolo 148, comma 3, del TUF e del Codice di Auto-
disciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. e (iv) ogni altra
ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento
previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tem-
po vigente.
Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle
disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate
alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che



Bonifazi

Revico

Belialli

[Signature]

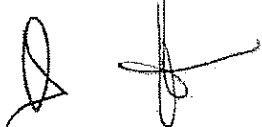
precedono sono considerate come non presentate.

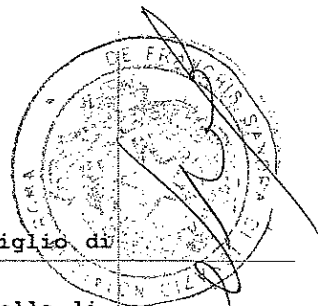
Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.





In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri richiesti dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.

Barbieri

Panizzolo

Reverio

Belletti

D *[Signature]*

ti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si in-



tenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

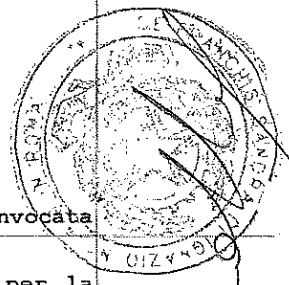
Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quattro giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Articolo 25 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con



Donato

Donato

Donato

Donato

Donato

la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

Articolo 26 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

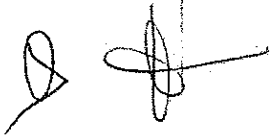
Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di nomina di più Vice Presidenti, le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei Vice Presidenti.

Il Consiglio nomina, altresì, un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-



rio.

Articolo 27 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie. In tale evenienza:

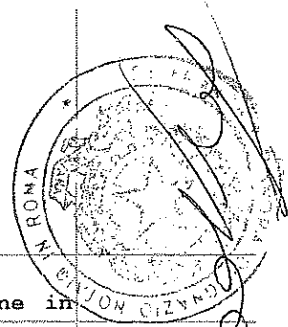
a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente. Anche qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

Articolo 28 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo



Benvenuto

Ranquor

Reiseo

Belidell

Q f

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta salva le competenze spettanti all'Assemblea ai sensi degli articoli 17 e 18 dello statuto.

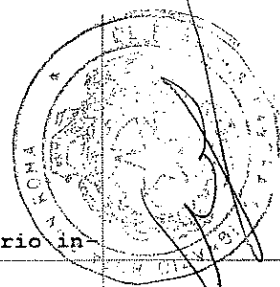
Spettano, inoltre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 29 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vice Presidente/i determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

2 +



Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 30 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina e può revocarlo; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 31 - Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che potrà essere determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso an-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

nuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

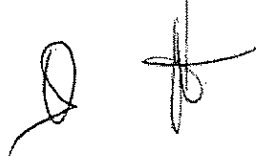
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

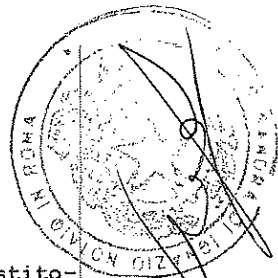
Articolo 32 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vice Presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe conferite.





La Società può nominare terzi quali procuratori e/o istituti, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.

Articolo 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e quelli previsti dalla normativa in materia di partecipazione alle gare pubbliche d'appalto.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

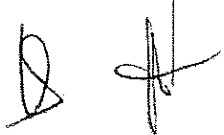
voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti anche di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convoca-





zione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato

per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono deposti-

tati (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la

lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamen-

te, una partecipazione di controllo o di maggioranza relati-

va, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con que-

sti ultimi; (ii) i curricula vitae professionali di ciascun

candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati

accettano la candidatura e attestano, sotto la propria re-

sponsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e

di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti

dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv)

un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulte-

riore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento pre-

visti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo

vigente.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe

a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito

internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima

dell'Assemblea.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle

disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate

alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle

Renzo Romagnolo

Renzo Romagnolo

Felice Colletti

5 f

liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

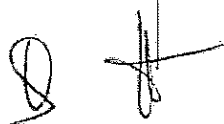
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

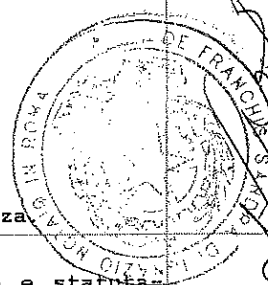
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato





il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex articolo 148, comma 4 del TUF, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla

Renzo Ponzio

Alfredo

A *J*

Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società si intendono i settori delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, dell'informatica e dell'ingegneria informatica.

Articolo 34 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'Assemblea su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.

Articolo 35 - Bilancio e utili

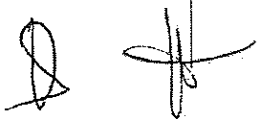
L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

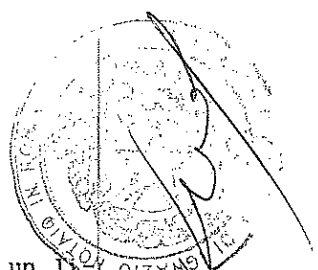
Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in





tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 37 - Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, Soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa

Donato

Revere. Romagnolo

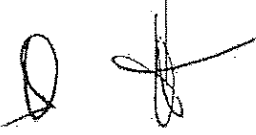
Luca

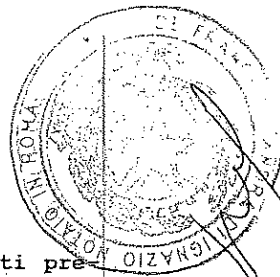
Stefano

pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento





dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

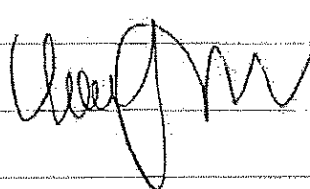
Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Le disposizioni di cui al presente Articolo 37 troveranno applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su AIM Italia e nella misura in cui rimangano quotate su AIM Italia.

Articolo 38 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)

 Marco Tigrì

G. de Franchis

Renzo Romagnolo

Salvatore

SA

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art.22, comma 1, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, art.68-ter,

legge 16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Sandra de Franchis, Notaio in Roma, con Studio in Via Barberini n. 50, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di validità fino al 15 settembre 2024) rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero 64 pagine, esclusa la presente, contenuta su un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico esistente nei miei rogiti del 21 settembre 2023 firmato a norma di legge, Repertorio 21144 Raccolta 10361 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 21 settembre 2023 Serie 1T Numero 30643.

A sensi dell'articolo 22, D.Lgs. del 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e riproduzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Roma, venticinque settembre duemilaventitre, nel mio studio

File firmato digitalmente dal Notaio Sandra de Franchis